

(N. 1790)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 luglio 1951 (V. Stampato N. 1593)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

di concerto col **Ministro della Difesa**

(PACCIARDI)

col **Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio**

(PELLA)

e col **Ministro dei Lavori Pubblici**

(ALDISIO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 LUGLIO 1951

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra
o di calamità (Difesa civile)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita presso il Ministero dell'interno la Direzione generale per i servizi di difesa civile.

La Direzione generale dei servizi antincendi del Ministero suddetto è soppressa e le attribuzioni e i ruoli relativi, istituiti con la legge

27 dicembre 1941, n. 1570, sono trasferiti alla Direzione generale per i servizi di difesa civile, il cui ordinamento è stabilito con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 2.

La Direzione generale per i servizi di difesa civile attende allo studio, alla predisposizione, all'organizzazione ed all'attuazione delle provvidenze occorrenti per assicurare la protezione e l'assistenza delle popolazioni in caso

di eventi che costituiscano pericolo o danno per la incolumità pubblica delle persone e per la salvezza delle cose o che possano comunque compromettere il funzionamento dei servizi indispensabili alla vita delle popolazioni stesse.

L'attuazione dei compiti suddetti implica in particolare la organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi:

a) alla prevenzione ed estinzione degli incendi, ai fini della tutela dell'incolumità delle persone e della salvezza delle cose;

b) alla difesa ed al soccorso delle popolazioni in caso di pubbliche calamità, quali scosse telluriche, alluvioni, nubifragi, frane, eruzioni vulcaniche, epidemie, scoppi di depositi di materiale esplosivo e simili.

Spetta al Ministro per l'interno di coordinare le attività di competenza delle Amministrazioni civili dello Stato e degli enti pubblici locali, che interessino la difesa civile, utilizzando anche, per quanto possibile, l'opera delle organizzazioni assistenziali locali.

Art. 3.

Sono attribuiti alla Direzione generale suddetta i compiti attinenti allo studio e all'organizzazione dei servizi relativi:

a) alla diffusione nel Paese della conoscenza dei pericoli della guerra aerea, mediante la propaganda e l'addestramento delle popolazioni alla difesa individuale;

b) alla protezione, al soccorso e all'assistenza contro gli effetti dell'offesa aerea e navale, sia mediante predisposizione organizzativa per l'apprestamento delle misure di difesa e per l'addestramento del personale, sia mediante interventi protettivi diretti;

c) alla protezione dalle offese belliche degli impianti e alla riattivazione dei servizi pubblici fondamentali;

d) alla fornitura dei servizi, necessari per lo sfollamento e l'alimentazione delle popolazioni.

Art. 4.

Ai fini dello svolgimento dei compiti previsti agli articoli 2 e 3, possono essere disposte la requisizione di beni e la imposizione di prestazioni personali nei limiti strettamente indispensabili per il funzionamento dei relativi servizi.

La requisizione dei beni può essere ordinata per grave ed urgente necessità pubblica; la imposizione delle prestazioni personali per grave ed urgente necessità dipendente da pubblica calamità o nel caso di pericolo per la sicurezza del Paese, riconosciuto con decreto del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri: i relativi provvedimenti sono adottati dal Ministro per l'interno di concerto con gli altri Ministri eventualmente interessati.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, per quanto concerne la requisizione dei beni e la imposizione di prestazioni personali, nonché la liquidazione ed il pagamento delle indennità debitamente maggiorate ed adeguate al valore attuale della moneta, si applicano le « norme per la disciplina delle requisizioni » approvate con regio decreto 18 agosto 1940, n. 1741, e le sanzioni penali ivi previste.

Gli articoli 7 e 26 delle suddette norme sono abrogati. L'articolo 25 delle stesse non è applicabile in caso di sciopero, il cui esercizio si svolge nell'ambito delle leggi.

Art. 5.

Per il funzionamento degli Uffici e dei servizi centrali e periferici della difesa civile il Ministero dell'interno provvede:

a) con personale di ruolo e non di ruolo appartenente anche ad altre Amministrazioni dello Stato, comandato a prestare servizio alle sue dipendenze.

b) con eventuale personale estraneo alle Amministrazioni dello Stato, assunto con contratto-tipo a tempo indeterminato, da approvarsi con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il personale di cui alla lettera b) non può superare il limite massimo di mille unità e può essere esonerato dal servizio in qualsiasi momento.

I limiti numerici massimi del personale di ruolo e non di ruolo di cui alla lettera a) saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.

L'onere relativo a tutte le competenze spettanti al personale suddetto è a carico di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Art. 6.

Per lo svolgimento dei servizi di cui agli articoli 2 e 3, il Ministro per l'interno può avvalersi anche di personale volontario, da iscriversi in appositi quadri, che è chiamato a prestare la sua opera sia per l'addestramento ai servizi suddetti che per l'impiego, ove se ne manifesti il bisogno.

Il personale volontario non potrà essere impiegato per impedire l'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito delle leggi nè per compiti di polizia.

I requisiti e le modalità di scelta per la iscrizione di detto personale nei quadri dei volontari sono stabiliti con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa e per il tesoro.

Il contingente massimo del personale volontario da iscriversi nei quadri ed il numero massimo delle giornate di addestramento sono stabiliti, per ogni esercizio finanziario, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso esercizio.

Al personale volontario è attribuita, esclusivamente per le giornate di effettiva prestazione di servizio, un'unica indennità giornaliera remunerativa delle sue prestazioni. Qualora venga impiegato fuori dell'ordinaria residenza, è ad esso assegnata, oltre al rimborso delle spese di viaggio, apposita diaria.

Le misure dell'indennità giornaliera e della diaria saranno stabilite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti dello stanziamento di apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministro dell'interno per l'esercizio 1950-1951, in relazione all'autorizzazione di spese di cui al 1° comma del successivo articolo 9.

Art. 7.

Ferme restando le attribuzioni e l'attuale ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che adempie ai suoi compiti alle dipendenze della Direzione generale dei ser-

vizi per la difesa civile, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi suddetti saranno osservate le disposizioni emanate dal Ministro per l'interno.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno rivedute, entro il termine di sei mesi, le norme che disciplinano i servizi concernenti le materie previste dalla presente legge per quanto attiene al trasferimento al Ministero dell'interno di funzioni e di mezzi finanziari in dipendenza dell'attribuzione al Ministero stesso dei compiti indicati negli articoli 2 e 3.

Art. 9.

L'onere per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi per la difesa civile è presunto in annue lire due miliardi e cinquecento milioni, di cui un miliardo e duecentocinquanta milioni a carico dell'esercizio 1950-51.

La spesa per interventi eccezionali di unità della difesa civile per pubbliche calamità viene fissata nella somma annua di lire cinquecento milioni ad iniziare dall'esercizio 1950-1951.

Tale fondo verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero per il tesoro, ed assegnato con decreto del Ministro per il tesoro, allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in relazione alle effettive necessità.

Art. 10.

È autorizzata la concessione di un contributo di lire 4.500.000.000 a favore della Cassa sovvenzioni antincendi per la provvista di materiale ed attrezzature varie per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da iscriversi in ragione di lire 1.500.000.000 per tre esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.

È altresì autorizzata la spesa di lire 3 miliardi da stanziare in bilancio in ragione di lire 1.000.000.000, per tre esercizi finanziari consecutivi, ad incominciare dal 1950-51, per l'apprestamento di materiali di ricovero per unità disastrose.

Art. 11.

Alla copertura del maggior onere di complessive lire quattro miliardi e duecentocinquanta milioni derivante per l'esercizio 1950-51 dall'applicazione della presente legge,

sarà provveduto con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento concernente variazioni allo stato di previsione della entrata e a quello della spesa dei vari Ministeri per lo stesso esercizio finanziario, approvato con legge 19 maggio 1954, n. 399.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.